

Comune di Lomagna

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

**Il comune di Lomagna riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale
forma di solidarietà sociale e partecipazione al bene comune.**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _____

Articolo 1 – Definizione di Volontariato Civico

1. Il volontariato civico, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate dai singoli cittadini esclusivamente senza scopi di lucro, per i soli fini di solidarietà, coesione sociale ed impegno civile.
2. L'articolo 17, Decreto Legislativo 117/2017 “Codice del Terzo settore” definisce “volontario” la persona che, per sua libera scelta, svolge in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. E' fatto divieto al volontario di percepire qualsivoglia retribuzione o emolumento anche a titolo previdenziale e/o assistenziale.
3. Il volontariato civico integra, ma non sostituisce nemmeno in ipotesi di posti di lavoro vacanti, i servizi offerti dalla rete del terzo settore e quelli già svolti dall'Amministrazione. I volontari bensì collaborano con il Comune unicamente per arricchire la qualità dei servizi esistenti o per sperimentare con l'originalità del loro apporto forme di intervento innovative.

Articolo 2 – Oggetto del Regolamento

1. Con il presente regolamento viene istituito l'Albo Comunale dei Volontari Civici.
2. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato di cui all'articolo 1 (attività di seguito definita “Volontariato Civico”) e norma esclusivamente quanto concerne l'Albo Comunale dei Volontari Civici. L'attività di volontariato svolta all'interno di enti del terzo settore resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e/o dagli statuti delle singole organizzazioni.

Articolo 3 – Valorizzazione del Volontariato

1. Il Comune di Lomagna riconosce il volontariato come forma di partecipazione, di integrazione e solidarietà civile, pertanto si propone di promuovere, facilitare e incentivare il contributo anche dei singoli cittadini come volontari per migliorare la qualità della vita della comunità.

Articolo 4 – Ambito d'intervento

1. Il Volontariato Civico può riguardare diverse attività di pubblico interesse svolte in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, salva la verifica dei requisiti/titoli/abilitazioni necessarie.

Le finalità del volontariato civico sono le seguenti:

1. **finalità di carattere sociale** inerenti attività di carattere socioassistenziale, socio sanitaria , socioeducativa;
2. **finalità di carattere ambientale** inerenti la tutela, la cura e la valorizzazione del territorio e del patrimonio pubblico;
3. **finalità di carattere culturale, ricreativo e sportivo** inerenti la promozione e valorizzazione della cultura, la promozione della pratica sportiva e di attività ricreative e aggregative.

L'elenco di cui sopra è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività che potranno essere modificati o implementati dai responsabili di settore in base a sopravvenute esigenze.

Articolo 5 – Requisiti del Volontario

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato civico devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. Avere un'età non inferiore ai 18 anni
 - b. Possedere la cittadinanza italiana o di uno stato aderente alla comunità europea. In caso di cittadini non comunitari essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
 - c. Non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;

Articolo 6 – Presentazione della Domanda di iscrizione all'Albo

1. I cittadini che intendono svolgere servizi di Volontariato Civico devono essere iscritti all'Albo comunale dei Volontari Civici.
2. Sono iscrivibili all'Albo tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'Art. 5 .
3. La domanda per l'iscrizione all'albo, presentabile in qualunque periodo dell'anno, deve essere inviata al protocollo comunale su apposito modulo ritirabile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito internet del Comune di Lomagna.
4. Nella domanda devono essere indicati:
 - a) Le generalità e la residenza del volontario
 - b) Il possesso dei requisiti di cui all'Art.5
 - c) Le attività alle quali il volontario desidera partecipare
 - d) La disponibilità di partecipazione del volontario in termini di tempo (occasionale o continuativa).
 - e) L'eventuale possesso di patente di guida
 - f) I titoli di studio/attestati
 - g) L'accettazione del presente regolamento in ogni sua parte
 - h) I recapiti telefonici e di posta elettronica del volontario

Alla domanda va allegata anche una copia del proprio documento d'identità, della patente e per cittadini non comunitari una copia del proprio permesso di soggiorno.

3. Previa verifica dei requisiti, l'ufficio segreteria provvede all'iscrizione all'albo, alla conferma dell'avvenuta iscrizione al cittadino e alla conseguente definizione della posizione assicurativa del volontario.

Articolo 7 – Svolgimento dell'attività

1. In riferimento all'ambito di attività prescelto è data possibilità all'Ente di individuare un Tutor, fra i propri dipendenti o fra gli amministratori, al fine di coordinare lo svolgimento dell'attività di volontariato civico.

2. L'attività può essere svolta sia individualmente che all'interno di gruppi di lavoro nei quali può essere eventualmente individuato un referente.

3. Il Tutor coordinatore deve:

- accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche.

Articolo 8 – Obblighi del Volontario

I singoli volontari garantiscono:

- il rispetto della libertà, della dignità, convinzioni religiose, ed opinioni politiche di ogni persona;
- un comportamento corretto, decoroso, discreto garantendo la riservatezza;
- la continuità delle prestazioni per le quali si sono impegnati e per il tempo concordato, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento, previo preavviso;
- il rispetto degli scopi e delle metodologie dell'attività comunale
- la tempestiva informazione di qualsiasi criticità eventualmente emersa nel corso della propria attività, evitando di assumere decisioni non previamente concordate;
- la tempestiva comunicazione di eventuali assenze, senza obbligo di motivazione o giustificazione;

Il Volontario civico è tenuto alla discrezione ed al rispetto della dignità della funzione cui è assegnato; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve esplicitare le mansioni attribuitegli in modo corretto, nel rispetto delle normative e del segreto d'ufficio, il volontario non può svolgere attività che sono espressamente vietate dalla legge oppure che la legge riserva in modo esclusivo a altri settori pubblici.

Articolo 9 – Distintivo di riconoscimento

1. I volontari sono dotati di apposito cartellino nominativo di riconoscimento rilasciato dal Comune di Lomagna. Il cartellino identificativo personale deve esser portato in modo ben visibile durante lo svolgimento dell'attività assegnata.
2. E' ammessa altresì la dotazione di altri simboli di riconoscimento (pettorina).

Articolo 10 – Assicurazioni

I cittadini che svolgono l'attività di volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

Il volontario risponde personalmente di eventuali danni causati da dolo a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Spettano, altresì, al Comune tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008, laddove necessario in riferimento alle attività svolte.

Articolo 11 – Revisione dell'Albo

1. L'iscrizione all'Albo comunale dei Volontari Civici può cessare in qualsiasi momento, previa richiesta di cancellazione da parte del cittadino interessato.

Articolo 12 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.